



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E GESTIONE DELLE GIACENZE DEL FONDO INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE REGIONALE (F.I.T.Q.) PER GLI ANNI 2015-2018.

CIG: 5790627092

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 2
ART. 2 - Servizio in contitolarità	pag. 2
ART. 3 - Fonti normative	pag. 2
ART. 4 - Convenzione e durata del servizio	pag. 3
ART. 5 - Gratuità del servizio	pag. 3
ART. 6 - Responsabilità del Tesoriere	pag. 3
ART. 7 - Garanzia per la regolare gestione del servizio	pag. 3
ART. 8 - Organizzazione del servizio	pag. 4
ART. 9 - Adeguamento informatico	pag. 4
ART. 10 - Attività di controllo	pag. 4
ART. 11 - Risoluzione del rapporto e penali	pag. 4
ART. 12 - Spese relative alla convenzione	pag. 4
ART. 13 - Domicilio delle parti - Foro competente	pag. 5

CAPO II – GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 14 - Esercizio finanziario	pag. 5
ART. 15 - Bilancio di previsione	pag. 5
ART. 16 - Gestione delle giacenze	pag. 5
ART. 17 - Penale per disinvestimento anticipato	pag. 6
ART. 18 - Condizioni di tasso relativo alle disponibilità correnti di cassa	pag. 6
ART. 19 - Condizioni di tasso relativo alle anticipazioni di cassa	pag. 6
ART. 20 - Condizioni di tasso relativo alle operazioni di investimento	pag. 7
ART. 21 - Riscossioni	pag. 7
ART. 22 - Valuta delle riscossioni	pag. 8
ART. 23 - modalità dei pagamenti	pag. 8
ART. 24 - Esecuzione dei pagamenti	pag. 8
ART. 25 - Emissione assegni circolari	pag. 9
ART. 26 - Valuta pagamenti	pag. 9
ART. 27 - Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa	pag. 9
ART. 28 - Firme autorizzate	pag. 9

Capo I

- Disposizioni generali –

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale, di seguito denominato **F.I.T.Q.**, finalizzate, tra l'altro, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla gestione delle giacenze di cassa, alla custodia dei titoli e valori ed in generale agli adempimenti previsti dalla legge e dal presente capitolato.

Le principali attività da espletare sono così riassumibili:

- 1) detenere i depositi del F.I.T.Q. relativi al rapporto di tesoreria e gestire ogni eventuale loro investimento;
- 2) effettuare il pagamento dei mandati o di altri ordini in tal senso impartiti, in tutti i comuni della Sardegna, del territorio italiano ed all'estero, entro i tempi di esecuzione stabiliti dall'art. 24;
- 3) riscuotere le entrate con le modalità e le valute di seguito stabilite;
- 4) trasmettere giornalmente, sia in via telematica che su supporto cartaceo, al F.I.T.Q. uno stato dimostrativo degli incassi e dei pagamenti effettuati e della consistenza del fondo di cassa;
- 5) effettuare i pagamenti disposti dal F.I.T.Q. anche in caso di deficienza di cassa, tramite anticipazioni preventivamente autorizzate.

Ogni operazione di tesoreria, sia in entrata che in uscita, dovrà essere supportata da tutti gli elementi necessari per una precisa e immediata individuazione dei soggetti interessati per una verifica contabile da parte del F.I.T.Q. (numero progressivo dell'operazione, numero progressivo all'interno di ogni singolo capitolo di entrata e di spesa, data dell'operazione, data valuta, causale, ecc).

Articolo 2

Servizio in contitolarità

Nel caso in cui il servizio di tesoreria venga aggiudicato a più istituti di credito, soltanto l'istituto mandatario o capogruppo sarà delegato ad intrattenere i rapporti con il F.I.T.Q., sia in proprio sia per conto delle mandanti .

Le operazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti sono accentrare in un unico conto di tesoreria presso l'istituto di credito designato quale mandatario o capogruppo, al quale incombe l'onere della resa del conto di cassa e di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. I rapporti tra l'istituto di credito mandatario e gli altri contitolari sono regolati, in separata sede, con atti irrilevanti e non vincolanti per il F.I.T.Q..

Articolo 3

Fonti normative

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato è fatto espresso rinvio alle leggi regionali che disciplinano la materia di bilancio e contabilità, nonché ad eventuali nuove norme che dovessero intervenire nel corso della gestione.

In via ulteriormente subordinata trovano applicazione la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 4

Convenzione e durata del servizio

I rapporti fra il F.I.T.Q. e l'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato **Tesoriere**, sono disciplinati da apposita convenzione, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante, che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all'atto della relativa stipulazione.

Ove il servizio venga aggiudicato a più aziende di credito in contitolarità la convenzione stabilirà l'Azienda delegata ad assumere, in proprio ed in nome e per conto delle altre, gli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, a gestire il conto unico di tesoreria ed a rendere il conto di cassa.

La durata del servizio di tesoreria è determinata in un periodo decorrente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.

E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione fino a quando non saranno concluse le procedure di affidamento del nuovo incarico e completate le operazioni relative al passaggio di consegne.

Articolo 5

Gratuità del servizio

Il servizio di tesoreria è reso a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o aggio.

Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con il F.I.T.Q., sono a carico esclusivo del Tesoriere.

Spettano, tuttavia, al medesimo il rimborso delle spese gravanti sul conto corrente o sugli ordinativi d'incasso o di pagamento, qualora tali oneri siano posti a carico del F.I.T.Q. per legge, ovvero siano assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi.

Il costo relativo ai bonifici, per le modalità di pagamento di cui al successivo art. 23 punto 2) non può essere posto a carico né del F.I.T.Q. né del beneficiario.

Sono a totale carico del beneficiario il costo delle spese postali relative all'invio di assegni circolari o di traenza.

Articolo 6

Responsabilità del Tesoriere

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del F.I.T.Q., nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

In caso di affidamento del servizio ad un raggruppamento di banche, gli affidatari sono rappresentati, nei rapporti contrattuali intrattenuti con il F.I.T.Q., dalla mandataria capogruppo. La responsabilità dell'esatto adempimento della convenzione di tesoreria ricade in via solidale su ciascun componente del raggruppamento.

Articolo 7

Garanzia per la regolare gestione del servizio

Il Tesoriere deve prestare, all'atto della stipulazione della convenzione, garanzia fideiussoria in misura pari a **€240.000,00 (Duecentoquarantamila/00)** nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

L'importo è ridotto del 50% se il Tesoriere è in possesso della certificazione del sistema di qualità per la gestione dei servizi di Tesoreria degli enti pubblici conforme alle norme europee.

Articolo 8

Organizzazione del servizio

La sede della Tesoreria sarà situata nell'area urbana del comune di Cagliari e dovrà essere dotata di personale adeguato al fine di assicurare l'efficienza e la continuità del servizio.

Il Tesoriere, se sprovvisto di sportelli propri, si avvarrà, a totale suo carico e sotto la sua responsabilità, di altre aziende di credito o di altri tramite pur di assicurare, comunque, la regolare esecuzione dei pagamenti, per tutte le modalità previste dall'art. 23, in qualsiasi località italiana o estera.

Gli sportelli di Tesoreria saranno aperti al pubblico durante tutti i giorni lavorativi di banca con il medesimo orario osservato presso gli sportelli dello stesso istituto.

Articolo 9

Adeguamento informatico

Il Tesoriere si obbliga sin d'ora a dotarsi di un sistema informatico contabile compatibile, per dotazioni hardware e software, con il sistema del F.I.T.Q. e ad adeguarlo tempestivamente in funzione delle innovazioni che il F.I.T.Q. dovesse adottare anche in ottemperanza a normativa regionale o nazionale in tema di contabilità e bilancio.

Il Tesoriere s'impegna a fornire, a titolo gratuito, un collegamento telematico ai propri archivi al fine di consentire al F.I.T.Q. la visualizzazione e l'estrazione di dati ed informazioni, in via telematica ed in tempo reale, riguardanti tutti i rapporti di conto corrente intestati al F.I.T.Q. Il Tesoriere s'impegna, inoltre, a fornire od a rendere disponibile, nei modi ed alle condizioni che verranno richiesti, qualsivoglia dato o insieme di dati di cui il F.I.T.Q. faccia richiesta, in relazione alla gestione del servizio di Tesoreria.

Su richiesta del F.I.T.Q. il sistema informatico dovrà essere aggiornato con l'introduzione della firma digitale.

Articolo 10

Attività di controllo

Il F.I.T.Q. procede alla verifica del regolare andamento del servizio di tesoreria con cadenza annuale.

Eventuali verifiche straordinarie potranno essere disposte, in ogni momento, dal F.I.T.Q. o dai superiori organi di controllo.

A tal fine il Tesoriere è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, ogni documento contabile relativo alla gestione di tesoreria. Ogni verifica è formalizzata mediante la stesura di apposito verbale di cui una copia, debitamente sottoscritta dagli intervenuti viene consegnata al Tesoriere. E' fatto obbligo al Tesoriere di custodire i verbali di cui sopra e di produrli quale allegati al conto giudiziale.

Articolo 11

Risoluzione del rapporto e penali

Costituisce motivo di risoluzione della convenzione il ripetuto mancato rispetto delle pattuizioni relative al capo II nonché degli obblighi di legge, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. L'accertata violazione da parte del Tesoriere per almeno due volte delle disposizioni di cui al capo II comporta, fatto salvo quanto contenuto nel comma precedente, l'applicazione di una penale pari a €100,00 (cento,00) per ogni singola violazione.

Articolo 12

Spese relative alla convenzione

Tutte le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico del Tesoriere.

Articolo 13 **Domicilio delle parti - Foro competente**

Per gli effetti del contratto (convenzione di tesoreria) stipulato in relazione all'affidamento del servizio di tesoreria disciplinato dal presente capitolato e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, i contraenti eleggono domicilio in Cagliari, presso le rispettive sedi legali. Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Cagliari.

Capo II **- Gestione del servizio -**

Articolo 14 **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Dopo il 31 dicembre di ciascun anno non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, fatta salva l'ipotesi della mera regolazione contabile di operazioni da imputare all'esercizio trascorso.

Articolo 15 **Bilancio di previsione**

Il F.I.T.Q. fornirà al Tesoriere il bilancio di previsione, le eventuali variazioni, l'elenco e l'ammontare dei residui distinti per capitolo e gli elementi contabili dei documenti finanziari mediante supporti cartacei, informatici o telematici.

I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non dovranno essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere che provvederà alla loro restituzione al F.I.T.Q.

Articolo 16 **Gestione delle giacenze**

Le giacenze complessive del F.I.T.Q. dovranno essere ripartite in due quote riguardanti le disponibilità correnti di cassa e la dotazione destinata ad operazioni di investimento, da gestire in conti contabilmente separati. Il F.I.T.Q. potrà disporre, mediante delibere del Comitato Amministrativo, movimenti di risorse da un conto all'altro.

Il Tesoriere assume l'obbligo del rimborso integrale alla scadenza dell'intero capitale destinato ad investimenti che devono essere costituiti prevalentemente da titoli obbligazionari con rating non inferiore a quelli dello Stato italiano.

L'importo destinato ad operazioni d'investimento è stimato in **€ 40.000.000** (quarantamiloni/00).

Il FITQ potrà incrementare la quota destinata ad investimento con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.

Il F.I.T.Q. potrà disporre in qualsiasi momento disinvestimenti prima della scadenza e il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile il capitale richiesto entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla notifica della richiesta.

Articolo 17

Penale per disinvestimento anticipato

In caso di disinvestimenti prima della scadenza il Tesoriere addebiterà al F.I.T.Q., con valuta coincidente con il giorno dell'effettivo disinvestimento, una penale calcolata mediante la seguente formula:

$$\text{capitale disinvestito} \times \frac{\left(\frac{\text{tasso relativo alle operazioni d'investimento (articolo 20)} - \text{tasso relativo alle disponibilità correnti di cassa (articolo 18)}}{100} \right) \times \frac{\text{durata, in giorni, dell'investimento del capitale disinvestito}}{360}}$$

Nel caso in cui, durante il periodo del servizio di tesoreria, siano state disposte una o più operazioni di incremento degli investimenti, la penale sarà calcolata sull'ultima operazione d'incremento. Qualora l'importo di quest'ultima fosse incapiente, rispetto al capitale disinvestito, la penale sarà determinata dalla somma degli importi ottenuti applicando la formula sulla più recente operazione e su quelle, sino a concorrenza del capitale disinvestito, immediatamente precedenti.

I tassi da considerare dovranno essere quelli in vigore nel trimestre in cui si verifica il disinvestimento.

Articolo 18

Condizioni di tasso relativo alle disponibilità correnti di cassa

Sulle giacenze correnti di cassa sarà applicato un tasso creditore annuo, al lordo delle imposte di legge e al netto di commissioni e spese, pari alla media trimestrale dell'Euribor a 3 mesi base 360 aumentato dello spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara. L'aggiornamento di tale tasso sarà effettuato, per tutta la durata del servizio, trimestralmente (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre) con riferimento alle rilevazioni del trimestre precedente e avrà effetto per tutto il trimestre. Per determinare il tasso da applicare al primo trimestre si considererà il trimestre immediatamente precedente.

La media trimestrale sarà calcolata aritmeticamente considerando le medie mensili rilevate dal "Sole 24 ore" con tutte le cifre decimali ivi indicate, precisando che qualora non fossero disponibili una o più medie mensili si considereranno le 3 medie mensili disponibili immediatamente precedenti, anche se non consecutive. Il tasso medio trimestrale derivante dalla media semplice delle predette medie mensili è calcolato fino alla quinta cifra decimale e su detto risultato sarà effettuato l'arrotondamento alla terza cifra decimale (per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 5, per eccesso se compresa tra 6 e 9). La liquidazione degli interessi, derivanti dall'applicazione di detto tasso, avverrà alla fine di ogni trimestre.

Articolo 19

Condizioni di tasso relativo alle anticipazioni di cassa

Sulle eventuali anticipazioni di cassa verrà applicato, per le somme effettivamente utilizzate, un tasso debitore annuo pari alla media trimestrale, determinata con le stesse modalità previste nel precedente articolo, dell'Euribor a 3 mesi base 360 aumentato dello spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara. L'aggiornamento di tale tasso sarà effettuato, per tutta la durata dell'operazione, trimestralmente (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre) con riferimento alle rilevazioni del trimestre precedente e avrà effetto per tutto il trimestre. Per determinare il tasso da applicare al primo trimestre si considererà il trimestre immediatamente precedente.

Gli interessi derivanti dalla presente operazione dovranno essere liquidati alla fine di ogni trimestre con addebito sul conto corrente di tesoreria.

Articolo 20

Condizioni di tasso relativo alle operazioni d'investimento

Sulla quota destinata ad investimento il Tesoriere corrisponderà al F.I.T.Q. un tasso di rendimento annuo, al lordo delle imposte di legge e al netto di commissioni e spese, pari alla media trimestrale, determinata con le stesse modalità previste nel precedente art. 18, dell'Euribor a 3 mesi base 360 aumentato dello spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara. L'aggiornamento di tale tasso sarà effettuato, per tutta la durata dell'operazione, trimestralmente (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre) con riferimento alle rilevazioni del trimestre precedente e avrà effetto per tutto il trimestre. Per determinare il tasso da applicare al primo trimestre si considererà il trimestre immediatamente precedente.

Gli interessi derivanti dalla presente operazione dovranno essere liquidati alla fine di ogni trimestre con accredito sul conto corrente di tesoreria.

Articolo 21

Riscossioni

Qualora il servizio venga aggiudicato a più aziende di credito in contitolarità le somme versate a favore del F.I.T.Q. presso le banche cotesoriere sono da queste accreditate nel conto unico di tesoreria di cui al precedente articolo 2.

Il F.I.T.Q. delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme di spettanza a qualsiasi titolo e causa.

Il Tesoriere dovrà ricevere, salvo contraria disposizione del F.I.T.Q., le somme che i terzi intendessero versare a qualsiasi titolo a favore del F.I.T.Q. medesimo, rilasciando ricevuta bancaria con l'indicazione del titolo del versamento e con la clausola "salvo conferma ed accettazione da parte del F.I.T.Q.".

Per le somme definitivamente riscosse il Tesoriere rilascerà, in luogo e vece del F.I.T.Q., regolari quietanze, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

Costituiscono elementi essenziali della quietanza:

- cognome e nome o denominazione dell'ente versante;
- il domicilio e la sede sociale;
- il numero di quietanza e la data di emissione;
- la causale;
- la somma oggetto di riscossione in lettere e cifre;
- la data di effettuazione dell'operazione;
- la valuta di accreditamento al conto incassi.

Le comunicazioni al F.I.T.Q. dei versamenti a suo favore dovranno avvenire entro i seguenti termini:

- per i versamenti effettuati presso la filiale di Cagliari entro il terzo giorno dalla data dell'effettivo incasso;
- per i versamenti effettuati presso gli altri sportelli entro il quinto giorno dalla data dell'effettivo incasso.

Le somme incassate dal Tesoriere saranno regolarizzate dal F.I.T.Q. mediante emissione di ordinativi (reversali) d'incasso, individuali o cumulativi, firmati in conformità a quanto disposto dall'art. 18 della l.r. 15/65.

Le reversali saranno trasmesse dal F.I.T.Q. al tesoriere accompagnate da apposita distinta in duplice esemplare, una delle quali, debitamente firmata per ricevuta, verrà restituita al F.I.T.Q..

Articolo 22

Valuta per le riscossioni

Il Tesoriere non tiene conto dell' eventuale attribuzione di valuta da parte di terzi, ma procede all'applicazione della stessa in giorni uno dalla data di effettuazione dell'operazione. Qualora la valuta ricada in giorno festivo non è ammesso il rinvio della stessa al più prossimo giorno lavorativo. Per giorno s'intende, pertanto, ogni giorno di calendario, ivi compresi i giorni festivi.

Articolo 23

Modalità dei pagamenti

I pagamenti saranno disposti, dal F.I.T.Q., mediante mandati individuali o collettivi, firmati in conformità a quanto disposto dall'art. 18 della l.r. 15/65, e saranno eseguiti con le modalità risultanti dalle annotazioni apposte sugli stessi, in uno dei seguenti modi:

- 1) pagamento diretto al creditore per contanti da consegnarsi allo sportello indicato;
- 2) accredito in conto corrente bancario o postale a nome del creditore;
- 3) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da recapitare allo stesso a mezzo assicurata convenzionale;
- 4) commutazione in quietanza d'incasso a favore del F.I.T.Q. per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

Il Tesoriere dovrà documentare i titoli di spesa eseguiti nel modo seguente:

- per la forma di cui al precedente punto 1) mediante quietanza diretta sul titolo o su documento allegato ad esso;
- per la forma di cui al precedente punto 2) mediante dichiarazione del Tesoriere recante gli estremi dell'operazione, anche nella forma di quietanza allegata;
- per la forma di cui al precedente punto 3) mediante produzione della matrice dell'assegno da allegarsi alla documentazione della avvenuta spedizione;
- per la forma di cui al precedente punto 4) mediante dichiarazione del Tesoriere recante gli estremi dell'operazione.

I mandati saranno trasmessi dal F.I.T.Q. al Tesoriere accompagnati da apposita distinta in duplice esemplare una delle quali, debitamente firmata per ricevuta, verrà restituita al F.I.T.Q.

Per i pagamenti di spesa a scadenza fissa il F.I.T.Q. si farà carico di emettere i relativi titoli di spesa in via anticipata rispetto alla scadenza dei titoli stessi, con vincolo per il Tesoriere di effettuare il pagamento alla scadenza, o nel caso di accredito in conto corrente, con disponibilità e valuta del giorno della scadenza medesima.

Sui titoli di pagamento estinti o sulle quietanze allegate dovrà essere apposto il timbro del Tesoriere con la data di pagamento.

Articolo 24

Esecuzione dei pagamenti

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo i tempi di esecuzione dei pagamenti avverranno, con riferimento alla data di acquisizione del titolo di spesa, nel seguente modo:

- stesso giorno per i pagamenti con quietanza diretta presso gli sportelli del Tesoriere;
- tre giorni per i pagamenti con quietanza diretta presso gli sportelli di corrispondenti;
- stesso giorno per accrediti in conto corrente presso gli sportelli del Tesoriere e

di corrispondenti;
- un giorno per accrediti in conto corrente presso gli sportelli di altri istituti.
I titoli di pagamento si considerano pervenuti nel giorno qualora vengano consegnati al Tesoriere entro le ore 10,00 del giorno medesimo.
Il F.I.T.Q. provvederà a dare diretta comunicazione ai beneficiari dell'esigibilità dei titoli di Pagamento.

Articolo 25 **Emissione assegni circolari**

Gli assegni circolari emessi in pagamento di mandati od ordinativi del F.I.T.Q. dovranno contenere, oltre alle generalità complete del beneficiario, idonea annotazione indicante il numero di mandato, capitolo ed esercizio.
In tutte le ipotesi di restituzione di assegno circolare inestinto, il titolo verrà posto in "conto sospeso" in attesa di istruzioni da parte del F.I.T.Q.
L'operazione di accredito in "conto sospeso" avverrà con valuta coincidente con la data originaria di emissione dell'assegno.

Articolo 26 **Valuta pagamenti**

La valuta relativa al pagamento degli assegni integrativi di pensione sarà quella indicata dal F.I.T.Q.. Negli altri casi dovrà coincidere con la data in cui l'operazione viene materialmente disposta.

Articolo 27 **Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa**

I mandati di pagamento, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono imputati, sono commutati in assegni circolari o di traenza a favore del beneficiario con spese di trasmissione a carico del medesimo.
I mandati di pagamento così estinti devono essere muniti della dichiarazione di commutazione in luogo della quietanza del creditore e si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale.

Articolo 28 **Firme autorizzate**

Il F.I.T.Q. si impegna a comunicare al Tesoriere preventivamente le generalità delle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 15/1965, a firmare gli ordinativi di riscossione e gli ordinativi di pagamento.